

Legge Regionale 28 aprile 2020, n. 8
Istituzione del Premio 'Lombardia è musica'

(BURL n. 18 suppl del 30 Aprile 2020)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-28;8

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce la musica quale elemento caratterizzante l'identità storica e culturale della Lombardia e quale patrimonio artistico da salvaguardare.

Art. 2

(Premio 'Lombardia è musica')

1. È istituito il Premio 'Lombardia è musica', assegnato annualmente dal Consiglio regionale alle eccellenze lombarde nel settore musicale e agli studenti dei Conservatori di musica e degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati con sede in Lombardia, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della formazione musicale sul territorio regionale.

Art. 3

(Comitato per il Premio 'Lombardia è musica')

1. È istituito il Comitato per il Premio 'Lombardia è musica', di cui fanno parte due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e un rappresentante designato dai singoli Conservatori di musica e istituti superiori di studi musicali ex pareggiati con sede in Lombardia che intendono parteciparvi. Il Comitato opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato esprime pareri e formula proposte per l'individuazione dei generi musicali e delle categorie da premiare, nonché per la predisposizione del bando di cui all'articolo 4.

Art. 4

(Criteri e modalità di assegnazione del Premio 'Lombardia è musica')

1. Il Premio 'Lombardia è musica' è assegnato con bando pubblico. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 3, definisce criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei premi in denaro, specificandone l'ammontare, nonché i generi musicali e le categorie da premiare.

2. Il bando prevede la possibilità per i vincitori di esibirsi, su invito, entro l'anno successivo alla premiazione, in occasione di eventi organizzati o promossi, su tutto il territorio lombardo, dal Consiglio regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, previste in euro 55.000,00 nel 2021, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.**(1)**

2. Per gli esercizi successivi al 2021 alle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 4 della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia